



Unione europea  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale



Repubblica Italiana



Regione Umbria

**PSR**

Programma  
di Sviluppo Rurale  
per l'Umbria

**l'EUROPA investe nelle zone rurali**

Progetto  
**INFO(PAC)K:**  
la PAC informa

**PAC: i pagamenti  
diretti per le imprese  
zootecniche, la  
condizionalità, il  
benessere animale**

A cura di  
**Angelo Frascarelli**

## SOMMARIO

I pagamenti diretti per le imprese zootecniche..... **3**

Il pagamento di base..... **3**

Gli impegni del greening: effetti sul comparto zootecnico .... **9**

Il pagamento accoppiato per la zootecnia..... **10**

Alcuni esempi di aziende zootecniche..... **12**

Gli obblighi della condizionalità di base..... **14**

Considerazioni finali ..... **15**



## Presentazione

L'Umbria si trova al bivio di un futuro non privo di difficoltà per le attività agricole, ed in particolare per le imprese zootecniche. Tale sfida, alla luce della nuova Politica Agricola Comunitaria e del recente Piano Zootecnico Regionale, può costituire una grande opportunità per cogliere la quale occorre conoscere le nuove regole, interpretarle, per fare delle scelte adeguate a far fronte alle sfide della modernità, dello sviluppo e della sostenibilità ambientale. È con questo intento che la Regione Umbria ha promosso azioni di informazione per il settore zootecnico, nell'ambito della misura 111 - Azione a - del Programma di Sviluppo Rurale

per l'Umbria 2007-2013, per fornire ai protagonisti, ovvero agli allevatori, gli strumenti per sviluppare la propria impresa, per aumentare la propria competitività, ma anche per giocare in modo adeguato il proprio ruolo di tutela dell'ambiente e di garanti della qualità dei prodotti agroalimentari. Siamo certi che questa pubblicazione costituirà un punto di partenza per stimolare gli imprenditori e dare loro quel supporto di cui necessitano per una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie potenzialità.

**Fernanda Cecchini**  
Assessore alle Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Regione Umbria

## Premessa

I notevoli cambiamenti che investono il settore agricolo, e in particolare il settore zootecnico, impongono alle aziende di ripensare il loro modo di fare impresa e di stare sul mercato, per essere in linea con gli orientamenti della PAC, con le richieste del mercato e dei consumatori e con le esigenze di sostenibilità economica ed ambientale. Nell'ambito del progetto denominato INFO(PAC)K: LA PAC INFORMA, promosso dalla Regione Umbria attraverso il Programma di Sviluppo Rurale, il Ce.S.A.R. Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale ha messo a frutto la propria pluriennale esperienza nella comunicazione sulla PAC e sul sistema agricolo per l'attuazione di azioni di informazione indirizzate

al settore zootecnico. La presente pubblicazione risponde all'esigenza di informare gli imprenditori agro-zootecnici sulle principali problematiche ed opportunità legate al settore, con particolare riferimento alla PAC e al Piano Zootecnico Regionale, al fine di favorire il miglioramento delle conoscenze professionali, lo sviluppo delle professionalità imprenditoriali, nonché informare gli addetti sui possibili nuovi orientamenti di mercato e diffondere la conoscenza rispetto a metodi di produzione e di allevamento compatibili con una gestione sostenibile delle risorse naturali.

**Angelo Frascarelli**  
Direttore del Ce.S.A.R.  
Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale

## I pagamenti diretti per le imprese zootecniche

I pagamenti diretti della Pac sono cambiati radicalmente dal 2015.

Pur all'interno di tante novità, la nuova Pac conferma il disaccoppiamento quale cardine del sostegno: anche nel 2015-2020 i pagamenti diretti continueranno ad essere disaccoppiati dalla quantità prodotta, con la sola eccezione di una componente di sostegno accoppiato (facoltativa per gli Stati membri) che, in Italia, è fissata all'11% del

plafond complessivo.

La nuova Pac introduce lo "spacchettamento" del sostegno in 5 tipologie di pagamenti (**tab. 1**):

- **pagamento di base: 58% del massimale nazionale;**
- **pagamento ecologico (greening): 30%;**
- **pagamento per i giovani agricoltori: 1%;**
- **pagamento accoppiato: 11%;**
- **pagamento per i piccoli agricoltori.**

TIPOLOGIA PAGAMENTO	CARATTERISTICHE
Pagamento di base	Destinato ai possessori dei nuovi diritti all'aiuto che osservano la condizionalità.
Pagamento ecologico	Pagamento destinato a chi rispetta gli impegni del greening.
Pagamento per i giovani agricoltori	Aumento del 25% del valore dei titoli posseduti da imprenditori agricoli under 40 e insediatisi dal 2011.
Pagamento accoppiato (art. 52)	Pagamento per produzioni/comparti specifici, tra cui le vacche nutrici, i bovini macellati in Italia, gli ovini e le vacche da latte.
Regime semplificato per i piccoli agricoltori	Sostituisce le sopraelencate componenti sotto forma di pagamento forfettario ad azienda fino a 1.250 €/azienda.

Tab. 1 - Le componenti dei pagamenti diretti

## Il pagamento di base

La tipologia più importante dei pagamenti diretti è il pagamento di base, perché solo gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base possono accedere alle altre tipologie di pagamento (ad eccezione del pagamento accoppiato che è svincolato dagli altri pagamenti).

Il pagamento di base è imperniato su titoli all'aiuto disaccoppiati. Dal 1° gennaio 2015, gli attuali titoli storici hanno lasciato il posto ai nuovi titoli.

I titoli storici sono scaduti il 31 dicembre 2014. I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda

unica al 15 giugno 2015. Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili, indicati nella Domanda 2015:

- **seminativi;**
- **colture permanenti (frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, frutta a guscio, ecc.);**
- **prati e pascoli permanenti.**

### I requisiti per l'accesso ai nuovi titoli

La "prima assegnazione" dei nuovi titoli, che avverrà sulla base della domanda al 15 giugno 2015, prevede due requisiti per ricevere i titoli:

- che gli agricoltori abbiano ricevuto pagamenti diretti in relazione ad una domanda di aiuto nel 2013;
- che siano agricoltori attivi.

Pertanto, gli agricoltori ottengono l'assegnazione dei nuovi titoli, se hanno presentato una domanda di aiuto per il 2013.

In altre parole, solamente l'agricoltore che ha ricevuto pagamenti diretti per il 2013 potrà accedere ai nuovi titoli. Tuttavia, sono previste 4 deroghe per gli agricoltori che non hanno il "requisito del 2013". Possono ottenere titoli all'aiuto gli agricoltori che non hanno ricevuto pagamenti diretti per il 2013 (**tab. 2**), se:

- producevano nel 2013 ortofrutticoli, patate, piante ornamentali su una superficie minima di 5.000 metri quadrati;
- coltivavano vigneti nel 2013;
- hanno avuto assegnati titoli da riserva nazionale nel 2014;

- sono in grado di documentare che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli e che non hanno mai avuto titoli all'aiuto in proprietà o in affitto.

### Regionalizzazione e convergenza

Il pagamento di base è soggetto alla regionalizzazione e alla convergenza.

La regionalizzazione consiste in un valore uniforme per ettaro per tutti gli agricoltori, pari alla media nazionale. La regionalizzazione provoca un effetto penalizzante per gli agricoltori che attualmente hanno titoli di valore elevato, soprattutto le aziende zootecniche. Per questa ragione la nuova Pac prevede il meccanismo della convergenza. Essa consiste in un passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema dei

REQUISITI	PRECISAZIONI
1. Essere agricoltore attivo	La definizione di agricoltore attivo è stata decisa a livello nazionale con DM 6513 del 18/11/2014.
2. Presentare una domanda di assegnazione di titoli	La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15 maggio 2015.
3. Aver presentato una domanda di aiuto per il 2013	Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda di aiuto per pagamenti diretti nel 2013. Non è sufficiente una domanda nell'ambito del PSR.
Deroghe per l'agricoltore che non possiede il requisito del 2013	Precisazioni
1. ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali	Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima di 5.000 metri quadrati.
2. vigneti	Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti.
3. riserva nazionale	Agricoltori a cui vengono assegnati titoli dalla riserva nazionale nel 2014.
4. prove verificabili	Agricoltori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto;</li> <li>- che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione e/o allevamento.</li> </ul>

Tab. 2 - I requisiti per l'assegnazione dei nuovi titoli

pagamenti diretti ovvero dagli attuali titoli storici ai nuovi titoli.

In altre parole, la Pac abbandona gradualmente i riferimenti storici (convergenza), per arrivare ad un valore uniforme dei titoli a livello nazionale (regionalizzazione).

Ogni Paese può applicare la convergenza scegliendo fra tre diverse modalità:

- convergenza totale al 2015;
- convergenza totale al 2019;
- convergenza parziale al 2019 o modello "irlandese".

La scelta spetta solo agli Stati membri che dovevano stabilirla entro il 1° agosto 2014, per poi applicarla dal 1° gennaio 2015. L'Italia ha deciso l'applicazione della convergenza secondo il modello "irlandese".

### Il modello "irlandese"

Il modello di convergenza "irlandese" prevede un graduale passaggio dai vecchi livelli dei pagamenti diretti verso livelli più omogenei, senza raggiungere un valore uniforme dei pagamenti diretti nel 2019.

Il modello "irlandese" fissa regole per il pagamento di base e per il pagamento greening. Relativamente al pagamento di base, il modello "irlandese" prevede che (art. 25, Reg. 1307/2013):

- i titoli di ogni agricoltore non potranno diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore unitario iniziale;
- all'anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore unitario nazionale al 2019;
- gli agricoltori che ricevono meno del 90% del valore unitario nazionale otterranno un aumento graduale, pari ad un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore unitario nazionale nel 2019.

Relativamente al pagamento greening, il modello "irlandese" prevede che gli Stati

membri possano fissarlo a livello individuale ovvero il pagamento greening sarà calcolato per ogni agricoltore come percentuale del pagamento di base (art. 43, par. 9, comma 3, Reg. 1307/2013). L'Italia ha optato per il calcolo del pagamento greening a livello individuale. Di conseguenza, gli agricoltori che avranno un titolo del pagamento di base più elevato, avranno anche un pagamento greening più elevato.

Nel modello "irlandese" ci sono due parametri importanti: il valore unitario nazionale al 2019 (VUN) e il valore unitario iniziale (VUI). Il valore unitario nazionale è il valore medio nazionale che in Italia significa circa 180 euro/ha. Il valore unitario iniziale viene fissato nel 2015, dipenderà dalla situazione individuale di ogni agricoltore e tiene conto di due fattori principali:

- i pagamenti percepiti, riferiti all'anno 2014;
- il numero di ettari ammissibili riferiti all'anno 2015.


Gli agricoltori, che hanno un valore dei titoli superiore alla media nazionale (VUN), subiscono una riduzione, gradualmente tra il 2015 e il 2019, allo scopo di finanziare gli aumenti del valore dei titoli agli agricoltori che hanno un valore inferiore alla media nazionale.

### L'ammissibilità dei pascoli

I prati e i pascoli permanenti nella Pac hanno sempre rappresentato una superficie ammissibile con molte specificità e con una notevole complessità normativa. Anche nella nuova Pac 2015-2020 i pascoli sono oggetto di una normativa ridondante e complessa.

La complessità della normativa sui pascoli è motivata da diverse ragioni.

In primo luogo, la necessità di giustificare un'attività minima sulle superfici a pascoli, poiché il confine tra pascolo e "superficie



abbandonata” è molto labile. In secondo luogo, per il fatto che la nuova Pac attribuisce un titolo ad ogni ettaro di superficie ammissibile e, quindi, potenzialmente a tutti i pascoli che in Italia sono 3,2 milioni di ettari. Inoltre la nuova Pac, con la scelta della “regione unica” nazionale attribuisce al pascolo lo stesso valore unitario nazionale (VUN) rispetto a qualsiasi altra superficie a seminativo. Ciò significa, ad esempio, che il valore dei titoli dalla riserva nazionale di una superficie a pascolo è identica a quella di altre superfici agricole. Secondo la normativa comunitaria, i prati e pascoli permanenti sono terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni o più. Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 contiene alcune specificazioni per i pascoli ed individua diverse tipologie con vari gradi di ammissibilità (tab. 3). Nell'ambito delle superfici a “prato e pascolo permanente” rientrano i pascoli magri, definiti come: “*pascolo permanente di bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate*” (Art. 7, comma 9). Il problema dell'ammissibilità dei pascoli nasce dal fatto

se essi possano beneficiare dei pagamenti diretti come tutte le altre superfici agricole, tenendo conto che spesso si tratta di grandi superfici ad elevate altitudini e notevoli pendenze, con la presenza di roccia affiorante e arbusti. Su tutte le superfici agricole, compresi i pascoli, va svolta un'attività agricola. In merito a ciò, il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 precisa che l'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità previste dal Reg. 1307/2013 (art. 4, par. 1, lett. c):

- **la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento, la custodia degli animali per fini agricoli;**
- **il mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;**
- **lo svolgimento di un'attività agricola minima sulle superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.**

Dalla lettura dei decreti ministeriali n. 6513 del 18 novembre 2014 e n. 1420 del 26 febbraio 2015, si individuano quattro situazioni in merito all'ammissibilità dei pascoli (tab. 4):

- **pascoli polifiti di buona fertilità, con pendenza inferiore al 30% e situati al di sotto di una certa quota altimetrica;**
- **pascoli magri;**
- **superfici agricole mantenute natural-**

PASCOLO E CALCOLO DELLE TARE		AMMISSIBILITA'
a) prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al 5%.		100%
b) prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il 5% e fino 20%.		80%
c) prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il 20% e fino al 50%.		50%
d) superficie sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate, da Agea nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente, dei relativi estremi catastali.	tara superiore al 50% e inferiore al 70%	30%
	copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che unitamente all'erba e alle piante erbacee da foraggio coprono oltre il cinquanta per cento della superficie	50%
nei casi diversi di cui alla lettera d), con tara superiore al 50%.		0%

Tab. 3 - Tipologie di pascolo e percentuale di ammissibilità

mente, individuate nei pascoli caratterizzati da vincoli ambientali: pascoli con pendenza superiore al 30% e pascoli oltre una certa quota;

- **superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali.**

L'ammissibilità ai titoli cambia in funzione dei diversi tipi di pascolo e della presenza

o meno degli animali. I pascoli polifiti sono ammissibili al 100%: un ettaro di pascolo genera un titolo. Su tali pascoli, l'agricoltore deve garantire il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo, che consiste in una pratica agricola con cadenza almeno annuale: uno sfalcio o una operazione culturale ordinaria o un turno di

TIPOLOGIA DI PASCOLI	DESCRIZIONE	OPERAZIONE COLTURALE
pascoli polifiti	buona fertilità, con pendenza inferiore al 30% e situati al di sotto di una certa quota altimetrica	Pascolamento o sfalcio o operazione culturale ordinaria
pascoli magri	pascolo permanente di bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate	Pascolamento o sfalcio o operazione culturale ordinaria
superfici agricole mantenute naturalmente	pascoli caratterizzati da vincoli ambientali: - pascoli con pendenza superiore al 30%; - pascoli oltre una certa quota.	Pascolamento o sfalcio o operazione culturale ordinaria
superfici con pratiche locali tradizionali (Reg. 639/2014, art. 7, lett. a)	superfici sulle quali l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti (sottobosco) e che possono essere considerate superfici ammissibili soltanto se pascolate	Pascolamento
superfici con pratiche locali tradizionali (Reg. 639/2014, art. 7, lett. b)	pratiche per la conservazione degli habitat	Pratiche stabilite nell'ambito delle misure di conservazione o piani di gestione, prescritti dagli enti gestori.

Tab. 4 - Tipologia di pascoli e condizioni di ammissibilità

TORI, VACCHE E ALTRI BOVINI DI OLTRE DUE ANNI, EQUINI DI OLTRE SEI MESI	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

Tab. 5 - Tabella di conversione degli animali in UBA

pascolamento. Queste superfici non hanno l'obbligo del pascolamento. Infatti il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 recita che "il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo".

Il tema più dibattuto è quello dei pascoli magri. Il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 e le successive integrazioni prevedono che, nei pascoli magri, il mantenimento in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione avviene normalmente tramite il pascolamento, fermo restando tuttavia la possibilità per l'agricoltore di dimostrare lo svolgimento dell'attività di mantenimento mediante lo sfalcio o altra operazione colturale.

Il pascolamento è soddisfatto quando il pascolo è comunemente applicato:

- con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni;
- la densità minima è di 0,2 UBA (Unità Bovina Adulta) per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

La densità zootecnica viene calcolata dal rapporto UBA per ettaro di pascolo:

$$D = \text{UBA}/\text{SAUp}$$

- D = densità zootecnica;
- UBA = numero medio annuo di UBA;
- SAUp = superficie a prato permanente.

Il calcolo della densità zootecnica richiede due puntualizzazioni molto importanti.

Le UBA devono corrispondere ad animali individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente.

In altre parole, gli animali devono essere intestati al richiedente e non è consentito il pascolamento di terzi.

Il numero delle UBA deve essere medio annuo, sulla base della tabella di conversione degli animali in UBA (tab. 5); in altre parole, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro vale per animali intestati al richiedente dal 1° gennaio al 31 dicembre. Nel caso di animali intestati per un periodo inferiore a 12 mesi, aumenta la densità zootecnica.

La superficie a prato permanente è la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. In altre parole, sui pascoli polifiti, dove è effettuato lo sfalcio, non è necessaria la dimostrazione della densità zootecnica.

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici.

Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

## Gli impegni del greening: effetti sulla zootecnia

La principale novità della riforma della Pac è il pagamento ecologico, che rappresenta la seconda componente dei pagamenti diretti in termini di rilevanza economica. Per ricevere tale pagamento – il cui valore è pari a circa la metà del valore dei titoli del pagamento di base – le aziende agricole dovranno rispettare congiuntamente i tre impegni del greening:

- la diversificazione colturale delle superfici aziendali a seminativo superiori ai 10 ettari;
- il mantenimento dei prati e pascoli permanenti;
- la costituzione e il mantenimento delle EFA (ecological focus area) per le aziende a seminativo superiori a 15 ettari.

Potenzialmente, tutti e tre gli impegni interessano le aziende zootecniche, influenzando

in maniera significativa sulla gestione delle superfici (seminativi, prati e/o pascoli) coltivate per l'alimentazione del bestiame.

Bisogna però tenere in considerazione anche le deroghe e/o semplificazioni concesse ad alcuni particolari ordinamenti colturali o in particolari aree, esclusi dall'applicazione degli obblighi del greening. In particolare sono esentati dai primi due impegni (diversificazione e EFA) i seminativi investiti per più del 75% per la produzione di erba o altre piante da foraggio, nonché le aziende in cui la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente (utilizzata per la produzione di erba o altre piante da foraggio). In entrambi i casi a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari.





## Il pagamento accoppiato per la zootecnia

Un'altra importante componente dei pagamenti diretti 2015-2020 è rappresentata dal pagamento accoppiato, introdotto dall'art. 52 del Reg.(UE) 1307/2013. L'Italia, col DM n. 6513 del 18 novembre 2014 ha individuato le tipologie di zootecnia a cui concedere il sostegno accoppiato (Tab. 6).

### Bovini da latte

I premi previsti per le vacche da latte sono destinati ai produttori di latte per i capi:

- che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli sono identificati e registrati;
- appartenenti ad allevamenti che rispettino, nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
  - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
  - tenore di carica batterica a 30° (per

ml) inferiore a 40.000;

- contenuto di proteina superiore a 3,35%.

Nel caso in cui siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20%.

La dotazione finanziaria destinata a tale misura ammonta al 17,5% dei fondi riservati al regime del sostegno accoppiato.

Per l'annualità 2015, sono a disposizione circa 75,11 milioni di euro; l'importo unitario del premio è stimato a 56 euro/capo con un obiettivo in termini di capi ammissibili che è pari a 1.340.000 unità.

### Bovini da latte in montagna

Gli allevatori di bovini da latte con aziende localizzate in zone di montagna hanno a disposizione un premio aggiuntivo, rispetto al premio precedente, la cui dotazione annuale per il sostegno accoppiato è pari a 9,87 milioni di euro per l'annualità 2015 (il 2,3% del plafond totale). I beneficiari di questo premio aggiuntivo sono gli allevatori di vacche da latte associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane. Le stime del Ministero prevedono che saranno ammesse a tale misura circa 250.000 vacche da latte, con un importo unitario stimato di 40 euro/capo.

### Settore bufalino

Il premio è riconosciuto a favore delle bufale con un'età superiore a 30 mesi che abbiano partorito nel corso dell'anno civile dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e i cui vitelli nati siano registrati da parte dell'allevatore entro le scadenze previste dalla normativa europea e nazionale.

Il massimale è pari allo 0,96% del plafond, con un obiettivo in termini di capi ammissibili di 200.000 unità e un importo unitario del premio stimato di 20 euro/capo. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.

### Vacche nutrici

L'aiuto è concesso a favore delle vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici o ai Registri anagrafici delle razze bovine da carne che hanno partorito nell'anno civile dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e i cui vitelli sono registrati entro i termini previsti dalla normativa vigente. A tale misura sono destinati 40,78 milioni di euro (il 9,5% del massimale disponibile).

Il Ministero prevede un obiettivo in termini di capi ammissibili pari a 200.000 unità, con un importo unitario stimato del premio di 202 euro/capo. Una maggiorazione del 20% del premio è riservata, per il biennio 2015-2016, alle vacche nutrici incluse in appositi piani selettivi o di gestione della razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR.

### Bovini di età tra 12 e 24 mesi

Il sostegno è riconosciuto a favore dei bovini da carne la cui età è compresa tra 12 e 24 mesi al momento della macellazione, i quali abbiano subito un periodo di permanenza presso l'allevamento del richiedente per non meno di 6 mesi. A tale misura è destinato il

MISURE	SOTTO-MISURE	IMPORTO UNITARIO (euro/capo)	PLAFOND (milioni di euro)	%
Zootecnia bovina da latte	Vacche da latte	56	75,11	17,50
	Vacche da latte in zona montagna	40	9,87	2,30
Settore bufalino	Bufalini	20	4,12	0,96
Zootecnia bovina da carne	Vacche nutrici	202	40,78	9,50
	Capi bovini macellati 12-24 mesi	46	66,96	15,60
Zootecnia ovi-caprina	Ovicapriani	12	9,49	2,21
	Ovicapriani IGP	10	5,54	1,29
Totale			211,87	49,36

Tab. 6 - Il sostegno accoppiato alla zootecnia

15,6% del massimale. Secondo le previsioni del Ministero, i capi ammissibili potrebbero essere pari a 1.200.000 unità. L'importo unitario del premio stimato è pari a 46 euro/capo e potrà variare in funzione di due misure aggiuntive:

- una maggiorazione del 30% per i capi allevati per almeno 12 mesi nell'allevamento del richiedente o aderenti al sistema di qualità nazionale o regionale o rientranti nell'ambito di un sistema di etichettatura facoltativo riconosciuto;
- un importo aggiuntivo per capi certificati come DOP e IGP, ai sensi del Reg. 1151/2012.

### Ovini

L'aiuto è corrisposto a favore delle agnelle da rimonta, correttamente identificate dal punto di vista anagrafico, che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:

- il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale

dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;

- il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).

L'obiettivo di risanamento è considerato raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o da almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. A tale misura è riservata una percentuale del 2,21% della dotazione, pari a 9,49 milioni di euro per il 2015; l'importo unitario stimato del premio annuale è pari a 12 euro/capo.

### Ovicaprini macellati IGP

Il premio è concesso agli allevatori i cui capi ovini e caprini macellati siano certificati come DOP e IGP, ai sensi del Reg. 1151/2012. La dotazione è pari all'1,29% del massimale riservato al sostegno accoppiato, corrispondente a 5,54 milioni di euro per il 2015; l'importo unitario stimato dell'aiuto annuale ammonta a 10 euro/capo.

## Alcuni esempi di aziende zootecniche

Il **primo caso** riguarda un allevatore di bovini da latte (60 vacche in lattazione, con una SAU di 55 ettari) che nel 2014 possiede un valore elevato dei titoli, pertanto nel 2019 il valore dei titoli diminuisce del 30% del VUI (Tab.7). Questo esempio riguarda tutti gli agricoltori che hanno diritti di valore eleva-

to, che derivano principalmente dai seguenti settori: zootecnia intensiva da carne e da latte, tabacco, olivicoltura, riso, barbabietola, pomodoro da industria, foraggi essiccati, agrumi. L'allevatore in questione percepisce anche il sostegno accoppiato alle vacche da latte.

DATI DI INPUT	U.M.	Valori
Pagamenti percepiti nel 2014 nel regime di pagamento unico	euro	60.000,00
SAU 2015 (B)	ettari	55,00
Valore unitario iniziale (VUI)	euro	623,95

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Pagamento di base	59.244,72	32.258,01	30.198,99	28.139,97	26.080,94	24.021,92	24.021,92
Greening	0,00	16.920,00	15.840,00	14.760,00	13.680,00	12.600,00	12.600,00
Giovani agricoltori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accoppiato	2.000,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
Totale pagamenti diretti	61.244,72	52.538,01	49.398,99	46.259,97	43.120,94	39.981,92	39.981,92
Variazione rispetto al 2014		-14%	-19%	-24%	-30%	-35%	-35%

Tab. 7 - Allevatore con titoli di valore elevato con VUI>VUN per oltre il 30%

Il **secondo caso** riguarda un allevatore di bovini da carne (50 vacche nutrici) con una SAU di 90 ettari; nel 2019 il valore dei diritti diminuisce meno del 30% del VUI.

Infatti nell'esempio (Tab.8), il valore dei pagamenti diretti diminuisce del 8%. L'allevatore in questione percepisce anche il sostegno accoppiato alle vacche nutrici e alla macellazione dei bovini di età tra 12 e 24 mesi.

Il **terzo caso** riguarda un allevatore di ovini (800 ovini) con una SAU di 400 ettari; in tal

caso il valore dei diritti aumenta fino al 60% del VUN (Tab.9). L'agricoltore aveva ricevuto pagamenti nel 2014 per 15.000 euro; riceverà i diritti nel 2015 che aumentano fino al 60% del VUI.

È possibile osservare che l'agricoltore riceverà circa 108 euro/ha nel 2019 per il pagamento di base, più circa 57 euro/ha per il pagamento greening. L'allevatore in questione percepisce anche il sostegno accoppiato alle agnelle e alla macellazione dei agnelli IGP.

DATI DI INPUT	U.M.	Valori
Pagamenti percepiti nel 2014 nel regime di pagamento unico	euro	33.000,00
SAU 2015 (B)	ettari	90,00
Valore unitario iniziale (VUI)	euro	209,72

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Pagamento di base	32.596,31	18.319,37	17.764,37	17.209,36	16.654,36	16.099,36	16.099,36
Greening	0,00	9.608,89	9.317,78	9.026,67	8.735,56	8.444,45	8.444,45
Giovani agricoltori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accoppiato	7.000,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00
Totale pagamenti diretti	39.596,31	39.868,26	39.022,15	38.176,04	37.329,93	36.483,82	36.483,82
Variazione rispetto al 2014		1%	-1%	-4%	-6%	-8%	-8%

Tab. 8 - Allevatore con titoli di valore medio con VUI>VUN meno del 30%

DATI DI INPUT	U.M.	Valori
Pagamenti percepiti nel 2014 nel regime di pagamento unico	euro	15.000,00
SAU 2015 (B)	ettari	400,00
Valore unitario iniziale (VUI)	euro	21,45

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Pagamento di base	14.830,71	15.449,73	22.320,21	29.190,68	36.061,16	42.931,64	42.931,64
Greening	0,00	8.103,71	11.707,42	15.311,12	18.914,83	22.518,54	22.518,54
Giovani agricoltori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accoppiato	1.000,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
Totale pagamenti diretti	15.830,71	24.973,44	35.447,63	45.921,81	56.395,99	66.870,18	66.870,18
Variazione rispetto al 2014		58%	124%	190%	256%	322%	322%

Tab. 9 - Allevatore con titoli di valore basso con VUI &gt; VUN

## Gli obblighi della condizionalità di base

Per poter beneficiare dell'intero importo del pagamento di base, gli allevatori dovranno rispettare gli impegni della condizionalità di base.

In riferimento alle aziende zootecniche, tali adempimenti riguardano essenzialmente quelli contenuti nella **tabella 10**.

ATTO	IMPEGNO
CGO 1	Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali.
CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Tab. 10 - Condizionalità e zootecnia da carne

## Considerazioni finali

In conclusione, gli effetti che la riforma dei pagamenti diretti della Pac dovrebbe produrre nei prossimi anni sulle aziende zootecniche, possono essere così riassunti.

Il "modello irlandese" di convergenza del valore dei titoli dovrebbe produrre due effetti distinti nel comparto zootecnico in Italia, da un lato stabilizzando o addirittura aumentando gli aiuti diretti rivolti agli allevamenti estensivi (vacche nutrici, zootecnia di montagna) e dall'altro penalizzando gli allevamenti intensivi, che in passato hanno beneficiato di importi dei pagamenti diretti ad ettaro superiori alla media nazionale.

La variazione dell'importo dei pagamenti diretti, spaccettati nelle nuove componenti introdotte dalla riforma, dovrà tuttavia essere valutata caso per caso a livello aziendale. L'introduzione del pagamento ecologico e degli impegni del greening potrebbero incidere sull'ordinamento colturale, con ripercussioni dirette sulla gestione dello approvvigionamento alimentari per l'allevamento, comportando in alcuni casi costi aggiuntivi, a detrimento della redditività dell'attività zootecnica. Ne discende,

dunque, che un'attenta valutazione economica dell'impatto della riforma non può prescindere dal considerare attentamente gli effetti di quest'ultima sulla gestione aziendale delle produzioni vegetali connesse all'allevamento, tenendo conto del greening e della condizionalità.

Il pagamento accoppiato offrirà un importante e irrinunciabile sostegno economico al comparto con importi interessanti in particolare per le produzioni da carne estensive (vacche nutrici) ma anche per quelle intensive (bovini macellati), nonché per alcune produzioni vegetali destinate all'alimentazione animale (favino, erbai di sole leguminose). In aggiunta, i giovani agricoltori potranno beneficiare di un ulteriore aumento sul valore dei titoli.

Queste due componenti dei pagamenti diretti potranno contribuire ad aumentare ulteriormente gli importi degli aiuti diretti per la zootecnia bovina, il cui futuro sarà influenzato da una Pac sempre più rivolta ai beni pubblici e all'ambiente, a vantaggio della zootecnia estensiva (e della montagna) e a detrimento della zootecnia intensiva di pianura.





Opuscolo realizzato nell'ambito del progetto  
**INFO(PAC)K: la PAC informa**, Regione  
Umbria, Programma di Sviluppo Rurale per  
l'Umbria 2007-2013,  
misura 111, azione a) Attività informative:  
Interventi a favore del settore zootecnico.

finiade



Via Risorgimento, 3/B - 06051  
Casalina di Deruta (PG) - Italia  
Tel 075.9724274 - Fax 075.973382  
e-mail: [cesar@cesarweb.com](mailto:cesar@cesarweb.com)  
website: [www.cesarweb.com](http://www.cesarweb.com)